



***Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020***

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**Dispone**

***1. Soggetti tenuti alla trasmissione***

- 1.1 I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa per gli anni d'imposta 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le comunicazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1. Per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l'ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l'informazione è nella disponibilità dell'istituto scolastico che provvede alla trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.

- 1.2 I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso. L'indicazione del codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso è facoltativa per l'anno d'imposta 2020. Tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle restituzioni delle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.
- 1.3 Le comunicazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:
- a) tasse scolastiche;
  - b) contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  - c) erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica nonché all'ampliamento dell'offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
- 1.4 Le comunicazioni di cui al punto 1.1 contengono esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 1.5 Come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, non devono essere

comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24.

## **2. *Modalità di trasmissione***

- 2.1 I soggetti di cui ai precedenti punti effettuano le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
- 2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati ai punti 1.1 e 1.2, degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli “responsabili o autorizzati al trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- 2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte.

## **3. *Tipologie di invio***

- 3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
- 3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

- 3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
- 3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

#### ***4. Termini delle trasmissioni***

- 4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020.
- 4.2 Nel caso di scarto dell'intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.
- 4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate.

- 4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.
- 4.5 L'annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.
- 4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate.

## **5. *Trattamento dei dati***

- 5.1 I dati e le notizie, trasmessi nell'osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti in uno specifico archivio separato dagli altri archivi dell'Anagrafe Tributaria e non sono accessibili dall'Agenzia delle entrate fino al termine per l'esercizio dell'opposizione di cui al successivo punto 9.
- 5.2 I dati delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici, relativi ai soggetti che hanno esercitato l'opposizione, sono tempestivamente e integralmente cancellati dall'archivio di cui al punto 5.1.
- 5.3 I dati di cui al punto 5.1, ad esclusione di quelli relativi ai soggetti che hanno esercitato l'opposizione, sono utilizzati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- 5.4 L'Agenzia delle entrate può accedere ai dati di cui al punto 5.1 per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché al fine di semplificare l'esibizione dei documenti da parte del contribuente.

- 5.5 I dati di cui al punto 5.1 sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d'imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.
- 5.6 In deroga a quanto previsto al punto 5.5, i dati delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici, relativi ai soggetti che non abbiano effettuato l'accesso alla dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli altri soggetti autorizzati, entro la data in cui viene resa disponibile la dichiarazione precompilata relativa all'anno successivo, saranno tempestivamente e integralmente cancellati.

## **6. *Sicurezza dei dati***

- 6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.
- 6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

## **7. *Ricevute***

- 7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

- a) data e ora di ricezione del file;
- b) identificativo del file attribuito dall'utente;
- c) il protocollo attribuito al file;
- d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;
- b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.1;
- d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
- e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

- a) la data e l'ora di ricezione del file;
- b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
- c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

- 7.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta. In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 7.1 e reca in allegato l'elenco di tali codici fiscali non acquisiti.
- 7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

## **8. *Correzione alle specifiche tecniche***

- 8.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

## **9. *Opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica***

- 9.1 L'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici viene manifestata con le seguenti modalità:
- a) comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell'erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell'erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l'erogazione è stata effettuata;
  - b) comunicando l'opposizione all'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione fino al termine di cui al punto 4.1; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet



dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo: [opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it).

9.2 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera a), si applicano con riferimento alle spese sostenute e/o alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2021. Per l’anno 2020, le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera b), si applicano a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

## ***10. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali***

10.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 182 del 15 ottobre 2020.

### **Motivazioni**

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Al riguardo l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all’Agenzia delle entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi

rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori.

Il medesimo articolo 1 del citato decreto, al comma 2, ha previsto che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020, e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso.

Le comunicazioni di cui al presente provvedimento sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'articolo 16-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall'articolo 61-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli oneri di cui al citato articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge n. 413 del 1991, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, venga effettuata entro il termine del 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità tecniche di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese di cui al citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e disciplina le modalità di esercizio dell'opposizione all'inserimento dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica e/o alle erogazioni liberali agli istituti scolastici nella dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione

fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici all’Agenzia delle entrate (per l’anno 2020, l’opposizione può essere esercitata a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento). Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dall’anno 2021, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato, oltre che con la modalità sopra descritta, anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

L’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha previsto che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ciò premesso, al punto 1.4 del presente provvedimento si precisa che i dati delle spese per istruzione scolastica trasmessi dagli istituti scolastici sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con modalità di pagamento tracciabili.

Il punto 1.5 del presente provvedimento, richiamando l’articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, stabilisce che non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24. L’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede infatti la possibilità, a partire dall’anno d’imposta 2020, di versare le tasse scolastiche direttamente all’Agenzia delle entrate con modello di pagamento F24. Vanno comunque trasmessi i dati delle spese scolastiche detraibili diverse dalle tasse scolastiche (contributi scolastici ed erogazioni liberali).

Considerato che l’articolo 36-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’articolo 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 30 giugno 2019, ha previsto che ai fini dei

controlli formali delle dichiarazioni sono considerate inefficaci le richieste ai contribuenti di documenti relativi a informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi, nel provvedimento viene stabilito che, con riferimento all'attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Agenzia delle entrate può accedere ai dati comunicati dagli istituti scolastici.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto 31 luglio 1998;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 679;

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 20 agosto 2020.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*